



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione

AOO POLITICHE
Protocollo 0000517 del 09/02/2017
UOR: Uff1
T. 0261/0239



0000517090217

Roma, data del protocollo

- Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici
Territoriali di Governo
LORO SEDI
- Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
TRENTO
- Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
BOLZANO
- Al Sig. Presidente della Regione
VALLE D'AOSTA
AOSTA
- Ai Sigg. Questori
LORO SEDI
- All' Ispettorato Nazionale del Lavoro
SEDE
- Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-
Servizio lavoro e pari opportunità
TRIESTE
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 – Ufficio Lavoro Isp. Lavoro
BOLZANO
- Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali – Servizio
Lavoro – Ufficio Mercato del Lavoro
TRENTO



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del
lavoro
PALERMO

- Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere
SEDE
- Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Gabinetto
- Direzione Generale della Tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali
Divisione V- Disciplina del rapporto di lavoro
e pari opportunità
SEDE
- Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
- Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie
- Ufficio VI - Visti d'ingresso in Italia e nello
Spazio Schengen
ROMA
- All' Uff. VI – Sistema Informatico del
Dipartimento
SEDE
- All' INPS – Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale
Via Ciri il Grande, 21
ROMA

OGGETTO: Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 "Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti,



Ministero dell'Interno



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari” (G.U. n.7 del 10.1.2017).

In data 10 gennaio u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 il decreto legislativo n. 253 del 29 dicembre 2016 (vedi all. 1), recante le disposizioni di recepimento della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la cosiddetta "direttiva ICT" (intra-corporate transfer).

La direttiva ha l'obiettivo di disciplinare l'ingresso e il soggiorno in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, dei lavoratori stranieri altamente qualificati, per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari al di fuori delle quote previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 286/1998 (Testo Unico Immigrazione).

Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo in Italia di un lavoratore straniero impiegato da almeno tre mesi, alle dipendenze di un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione Europea presso un'entità ospitante come di seguito specificato.

Il decreto legislativo 253/16 introduce due nuovi articoli al Testo Unico Immigrazione (TUI):

- l'articolo 27-*quinques*, che disciplina l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari;
- l'articolo 27-*sexies* relativo alla particolare ipotesi di mobilità all'interno dell'Unione Europea dei citati lavoratori già ammessi in un altro Stato membro e che vengono successivamente trasferiti in Italia a richiesta del datore di lavoro.

Ai fini dell'attuazione del presente decreto, si riportano le istruzioni operative sul nuovo quadro regolatorio.

➤ **Campo di applicazione**

I lavoratori cui è rivolta la nuova norma sono i dirigenti, i lavoratori specializzati e quelli in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

La categoria "**dirigente**", di cui alla lettera a) dell'articolo 27-*quinquies*, comma 1, è prevista dall'art. 2095 c.c. ed è da riferirsi ad un lavoratore che svolge funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

confronti dell'imprenditore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'impresa.

Per "**lavoratori specializzati**", di cui alla lettera b) dell'articolo 27-quinquies, comma 1, si intendono i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale; per le professioni regolamentate è necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del D.lgs. 206/2007.

Al fine di valutare le qualifiche dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario, ci si avvarrà del quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) per l'apprendimento permanente, che permette di effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente.

I "**lavoratori in formazione**" sono definiti dalla lettera c) dell'articolo 27-quinquies, comma 1, come lavoratori, titolari di un diploma universitario, trasferiti (e retribuiti durante il trasferimento) a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa, in conformità a quanto indicato nel piano formativo individuale (contenente durata, obiettivi formativi e condizioni di svolgimento della formazione).

La normativa, invece, **non si applica**, ai sensi del successivo comma 4, agli stranieri che:

- chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo 27-ter TUI, di recepimento della direttiva 2005/71/CE;
- beneficiano dei diritti alla libera circolazione (come ad esempio la Svizzera) o lavorano presso un'impresa stabilita in Paesi terzi nel quadro di accordi conclusi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri;
- chiedono di soggiornare in Italia, in qualità di lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 5 del D.Lgs. 136/2016 (ex articolo 27, comma 1, l. i) TUI);
- svolgono attività di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 26 del TUI;
- sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.



Ministero dell'Interno



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

➤ **Trasferimento intra-societario**

Per trasferimento intra-societario deve intendersi il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un'azienda stabilita in un Paese terzo presso **l'entità ospitante**, intesa quale:

- sede/ filiale/rappresentanza situata in Italia, dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito;
- impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell'articolo 2359 c.c. - c.d. distacco infragruppo a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda distaccante da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.

Il trasferimento intra-societario comprende anche i casi di mobilità dei lavoratori stranieri, già in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 dell'art. 27 *quinques*, tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

La durata massima del trasferimento intra-societario (compresa la mobilità tra Stati membri) è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tali periodi sono comprensivi di eventuali proroghe. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

Al termine del periodo autorizzato di trasferimento intra-societario, **lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo.**

➤ **Condizioni di lavoro**

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 1 del presente decreto (che rimanda all'articolo 4 del D.Lgs. 136/2016), trovano applicazione nei confronti dei lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (c.d. **livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione) (v. circolare INL 1/2017).**

Nello specifico, come già chiarito nella predetta circolare, laddove l'attività lavorativa sia svolta in Italia, quest'ultima risulta disciplinata dalle disposizioni di



Ministero dell'Interno



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiana, con riferimento particolare a:

- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
- salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- non discriminazione tra uomo e donna.

Si precisa che l'impresa stabilita in un Paese terzo/extra UE, che intende effettuare un trasferimento intra-societario in Italia di dirigenti/lavoratori specializzati/lavoratori in formazione (ex articolo 27-*quinquies*, comma 1 TUI), **non ha l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco (ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 136/2016)**, in quanto tale obbligo rileva solo per i lavoratori extra UE distaccati (ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5 del Dlgs 136/2016) che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 253/2016 nei termini sopra chiariti (lavoratori distaccati nell'ambito di un contratto di appalto ex articolo 27, comma 1, l. i) TUI)

➤ **Profili sanzionatori**

Il comma 15 dell'articolo 27-*quinquies* introduce, oltre alle ipotesi comuni ad altre tipologie di ingresso di lavoratori stranieri, specifici casi di **diniego o revoca del nulla osta**, ad esempio quando l'entità ospitante è stata istituita al solo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori di cui si tratta.

In proposito, in sede di rilascio del parere di competenza nell'ambito dello Sportello Unico dell'Immigrazione, gli Ispettorati territoriali del lavoro effettueranno i necessari controlli.

Quanto ai **profili sanzionatori**, l'articolo 27-*quinquies*, comma 26, prevede l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 22, comma 12, del TUI (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) e delle aggravanti di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 22 per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario rilasciato ai sensi del comma 17 o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo. Nelle medesime ipotesi, si prevede altresì l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-ter, 12-quater e 12-*quinquies* del predetto articolo 22.

➤ **Richiesta nominativa di nulla osta**



Ministero dell'Interno



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario viene presentata dall' "entità ospitante" allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio

Territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante, mediante la compilazione telematica del modulo *Art.27-quinquies*, già in uso sul sito del Ministero dell'Interno (nullaostalavoro.dlci.interno.it).

La domanda a pena di rigetto dovrà indicare:

- l'esistenza del legame societario tra l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo (sede/filiale/rappresentanza/stesso gruppo di imprese);
- un rapporto di lavoro della durata di almeno tre mesi ininterrotti precedenti il trasferimento intra-societario tra il lavoratore e la stessa impresa all'estero (sede/filiale/rappresentanza/stesso gruppo di imprese);
- la durata del trasferimento, (massimo tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e un anno per i lavoratori in formazione);
- indirizzo in Italia dell'entità ospitante o delle entità ospitanti presso la quale il lavoratore svolgerà l'attività lavorativa;
- la qualifica che il lavoratore ricoprirà nell'entità ospitante (dirigente, lavoratore specializzato o -lavoratore in formazione);
- la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi applicati ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative analoghe nel luogo in cui si svolge il trasferimento intra-societario;
- che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;
- il possesso del lavoratore delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettera a), b) e c) del D.lgs. 253/2016;
- il possesso da parte dello straniero del riconoscimento delle qualifiche professionali previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
- gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;
- per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
- l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

➤ **Procedura**

- entro **dieci** giorni dalla presentazione della richiesta l'entità ospitante presenta allo Sportello Unico la documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 27-*quinquies* ed alle condizioni di cui al comma 5 (**v. allegato 2**);
- lo Sportello procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione;
- in caso di irregolarità sanabile della documentazione lo Sportello Unico invita l'entità ospitante ad integrare la stessa;
- lo Sportello Unico per l'Immigrazione acquisisce i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di cui al comma 5 e della Questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero (ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del DPR 394/99);
- lo Sportello Unico, **nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta**, rilascia il nulla osta e lo trasmette con il codice fiscale dello straniero agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Per il procedimento amministrativo del rilascio del nulla osta si fa rinvio alle modalità dettagliate, ove compatibili, indicate nel regolamento di attuazione del testo unico (DPR 394/1999) agli articoli 30-bis e 31. Viene esclusa espressamente l'applicazione della disposizione del regolamento che prescrive l'indicazione dell'eventuale trattenuta dalla retribuzione delle spese per alloggio (art. 30-bis, co. 4). Il comma 25 dell'art. 27-*quinquies*, nel rimandare alle disposizioni dell'art. 22 del TUI, per quanto non espressamente previsto e ove compatibili, **esclude l'obbligo di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore**.

Il nulla osta può essere sostituito da una comunicazione presentata con modalità telematiche allo sportello unico per l'immigrazione dall'entità ospitante, qualora questa abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui garantisca la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il nulla osta (comma 13 e 14).

Entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e, in quella sede viene consegnato il mod. 209, necessario per il ritiro del permesso di soggiorno che riporterà la dicitura "ICT".



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito della concessione del nulla osta all'ingresso da parte dello Sportello Unico ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, in caso di proroga, entro il limite massimo di tempo stabilito per ciascuna categoria di lavoratori.

Al titolare di permesso di soggiorno ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del soggiorno, e ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quella del permesso del lavoratore ICT.

➤ **Mobilità (art. 27-sexies del T.U.)**

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro ed in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale ed a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni. In questo caso - **mobilità di breve durata** - non è necessario che l'entità ospitante richieda il nulla osta e il lavoratore straniero fa ingresso senza necessità del visto di ingresso, ai sensi dell'art. 5 - comma 7 del TUI.

Qualora il periodo del distacco debba essere superiore a 90 giorni - **mobilità di lunga durata** - l'entità ospitante deve presentare la richiesta di nulla osta secondo le modalità indicate all'art. 27-quinquies, dichiarando la sussistenza delle medesime condizioni.

Tale richiesta di nulla osta può essere presentata anche se il lavoratore ha già fatto ingresso nel territorio nazionale, entro 90 giorni dal suo ingresso. **Anche in questo caso l'ingresso del lavoratore avviene in esenzione del visto di ingresso.** Entro 8 giorni dal rilascio del nulla osta lo straniero dichiara allo Sportello la propria presenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno che riporterà la dicitura "mobile ICT".

Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno "mobile ICT", allo straniero è consentito di lavorare, purché il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro sia in corso di validità.

Nell'ipotesi di impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro sia successivamente scaduto,



Ministero dell'Interno



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

revocato o annullato e non sia stato richiesto il nulla osta secondo le modalità e termini indicati all'art. 27-*quinquies* (90 gg. dall'ingresso), si prevede l'**applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del TUI (articolo 27-*quinquies*, comma 16).**

Anche il permesso di soggiorno "mobile ICT" viene rilasciato per la durata della mobilità richiesta e può essere rinnovato a seguito di proroga, previa verifica da parte dello Sportello Unico della sussistenza delle condizioni necessarie, per il periodo massimo consentito di tre anni (dirigenti e lavoratori specializzati) o di un anno (lavoratori in formazione), ai sensi dell'art. 27-*quinquies* – comma 11.

Anche nel caso di permesso di soggiorno "mobile ICT" è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del soggiorno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 30 del TUI.

I familiari del cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno "mobile ICT" rilasciato da altro Stato membro possono fare ingresso nel territorio nazionale al seguito del cittadino straniero, dimostrando di aver risieduto in qualità di familiari dello straniero con permesso "mobile ICT" nel medesimo Stato membro. In quest'ultimo caso non è necessario richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare.

Nel caso in cui il nulla osta non venga rilasciato, ovvero venga revocato (commi 8 e 10 dell'art. 27-*sexies*), si deve darne tempestiva comunicazione allo Stato membro di provenienza, che è tenuto a riammetterlo sul proprio territorio senza formalità (art. 27-*quinquies* – comma 24).

Il nulla osta può essere sostituito da una comunicazione presentata con modalità telematiche allo sportello unico per l'immigrazione dall'entità ospitante, qualora questa abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui garantisca la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il nulla osta (comma 13 e 14).

➤ **Abrogazioni**

L'articolo 4 del decreto n. 253, inoltre, apporta modifiche all'articolo 27, comma 1 e comma 1-*ter* del TUI, che risulterebbero incompatibili sia con il suddetto decreto legislativo che con le relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione).

In particolare, ai sensi del comma 1, l. f) dell'articolo 27, rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di ingresso per lavoro in casi particolari le



Ministero dell'Interno



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

"persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, ((...))". Sono state, dunque, soppresse le parole "effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato", in quanto la relativa ipotesi è confluita nella previsione di cui all'articolo 27-*quinquies*, comma 1 l. c).

Si fa presente, altresì, che è stata soppressa la lettera g) del comma 1, del citato articolo 27, confluita con parziali modificazioni nell'articolo 27-*quinquies*, comma 1 l. b) (lavoratori specializzati).

A seguito delle suddette soppressioni, il decreto n. 253 modifica le corrispondenti disposizioni del regolamento di attuazione del testo unico (articolo 40, comma 9, l. b) e commi 10 e 11).

Si invitano le SS.LL a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, alle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro ed alle Associazioni rappresentative degli stranieri, operanti sul territorio.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
DELLE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELL'ASILO
(Scotto Lavina)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DELL'INTEGRAZIONE

(Esposito)

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2016, n. 253

Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. (17G00001)

(GU n.7 del 10-1-2017)

Vigente al: 11-1-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;

Visti gli articoli 33 e 34 del regolamento n. 810/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare, l'articolo 1, allegato B - punto 41 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno «regolamento IMI»;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011,

recante definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo l'articolo 27-quater sono inseriti i seguenti:

«Art. 27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari). - 1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati gia' ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualita' di:

a) dirigenti;

b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attivita', le tecniche o la gestione dell'entita' ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entita' ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;

c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entita' ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero e' legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entita' ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilita' dei lavoratori stranieri tra entita' ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

3. Per entita' ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:

- a) chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
- b) in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
- c) soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE;
- d) svolgono attivita' di lavoro autonomo;
- e) svolgono lavoro somministrato;
- f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.

5. L'entita' ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entita' ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:

- a) che l'entita' ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

- b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;

- c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta:

- 1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entita' ospitante o delle entita' ospitanti;

- 2) che il lavoratore ricoprira' un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entita' ospitante;

- 3) la retribuzione, nonche' le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;

- 4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero fara' ritorno in un'entita' appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;

- d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

- e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;

- f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;

- g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;

- h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entita' ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.

7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 e' presentata, dall'entita' ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarita', della completezza e dell'idoneita' della stessa. In caso di irregolarita' sanabile o incompletezza della documentazione, l'entita' ospitante e' invitata

ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 e' sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione.

8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di cui al comma 5 e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

9. Il nulla osta al trasferimento intra-societario e' rilasciato con le modalita' di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del comma 4, e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili.

10. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

11. La durata massima del trasferimento intra-societario e' di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

12. I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Essi beneficiano, altresì, di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la liberta' di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego. In caso di mobilita' intra-unionale si applica il regolamento (CE) n. 1231/2010.

13. Nel caso in cui l'entita' ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla osta e' sostituito da una comunicazione presentata, con modalita' telematiche, dall'entita' ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione e' trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invia la comunicazione, con le medesime modalita' telematiche, all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

14. L'entita' ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto protocollo.

15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato quando:

- a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5;

b) non e' trascorso l'intervallo temporale di cui al comma 11;
 c) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;

d) l'entita' ospitante e' stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;

e) l'entita' ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

f) l'entita' ospitante e' stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;

g) l'entita' ospitante e' in corso di liquidazione, e' stata liquidata o non svolge alcuna attivita' economica.

16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto delle circostanze specifiche del caso.

17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario e' rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 10 e 13 un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalita' di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

18. Il permesso di soggiorno ICT non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, oltre che nei casi di cui al comma 15, quando:

a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;

b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

c) e' stata raggiunta la durata massima del trasferimento intra-societario di cui al comma 11.

19. La revoca del permesso di soggiorno ICT e' comunicata per iscritto al lavoratore e all'entita' ospitante.

20. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e puo' essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2, previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5, dei presupposti della proroga.

21. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT e' consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma 11, anche quando lo straniero svolge attivita' lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo e' richiesto al questore competente al primo rilascio.

22. Il ricongiungimento familiare e' consentito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.

23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 5, si applica il termine di cui al comma 8.

24. Lo straniero a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT e' riammesso senza formalita' nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilita' di breve durata dello straniero, non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilita' di lunga durata, anche quando

il permesso di soggiorno ICT e' scaduto o revocato. Ai fini del presente comma, si intende per mobilita' di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni e per mobilita' di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni.

25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.

26. In caso di impiego di uno o piu' lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro).

- 1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validita' e' autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attivita' lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.

2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validita' e' autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attivita' lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5.

3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 e' consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.

4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 e' presentata dall'entita' ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entita' ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero e' gia' presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta e' presentata entro novanta giorni dal suo ingresso.

5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.

6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

7. Nel caso in cui l'entita' ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta e' sostituito da una comunicazione presentata, con modalita' telematiche, dall'entita' ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione e' trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo

straniero, per il tramite dell'entita' ospitante, a dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

8. Il nulla osta e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui al comma 4, primo periodo, nonche' nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e g).

9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 e' rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per mobilita' di lunga durata recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalita' di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, oltre che nei casi di cui al comma 8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso di soggiorno mobile ICT e' tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno ICT.

11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero e' autorizzato a svolgere l'attivita' lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.

12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12.

13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilita' richiesta e puo' essere rinnovato dalla questura competente in caso di proroga del periodo di mobilita', previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della validita' del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.

14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT e' consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.

15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e' consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.

16. Nel caso di impiego di uno o piu' lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.».

Art. 2

Designazione punto di contatto

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini

dell'applicazione del presente decreto.

2. Gli Uffici e le Amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Abrogazioni

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera f) le parole: «effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato» sono soppresse;

2) la lettera g) e' soppressa;

b) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «e g)» sono soppresse.

2. All'articolo 40 del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) alla lettera a) le parole: «di formazione professionale, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione professionale.»;

2) la lettera b) soppressa;

b) al comma 10, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) il comma 11 e' soppresso.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Minniti, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLO SPORTELLINO UNICO
PER L'IMMIGRAZIONE DA PARTE DELL'ENTITÀ OSPITANTE
STABILITA IN ITALIA AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA AL
TRASFERIMENTO INTRA-SOCIETARIO**

- 1) **lettera di incarico, da parte dell'impresa stabilita nel paese terzo (impresa distaccante)**, al trasferimento intra-societario del lavoratore dipendente presso l'entità ospitante (propria sede/filiale/rappresentanza/stesso gruppo di imprese), stabilita in Italia e contenente (*):
- **durata del trasferimento del lavoratore** (dati anagrafici) per un periodo temporaneo di mesi (durata massima è tre anni per i dirigenti e lavoratori specializzati e un anno per lavoratori in formazione). Il legame societario dovrà essere dimostrato con apposita documentazione;
 - **data di assunzione del lavoratore presso l'impresa distaccante** (rapporto di lavoro della durata di almeno tre mesi ininterrotti precedenti il trasferimento);
 - **indirizzo in Italia dell'entità ospitante** presso la quale il lavoratore svolgerà l'attività lavorativa;
 - **qualifica, esperienza professionale in possesso del lavoratore** (eventuale possesso di qualifica elevata, adeguata esperienza professionale per attività che richiede conoscenze specifiche, eventuale appartenenza ad un albo professionale, possesso del riconoscimento qualifiche professionali per le professioni regolamentate ai sensi del D.Lgs. 206/2007);
 - **la qualifica e la mansione che verrà a ricoprire in Italia:**
 - a): dirigente;
 - b): lavoratore specializzato;
 - c): lavoratore in formazione;
 - **titolo di studio** in possesso del lavoratore (diploma universitario per il lavoratore in formazione);
 - **piano formativo del singolo lavoratore in formazione** contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
 - **impegno al rispetto delle condizioni di lavoro, occupazione e retributive** previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi applicati ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative analoghe nel luogo in cui si svolge il trasferimento;

- **impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali** previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza; in presenza di accordo di sicurezza sociale **allegare attestato di copertura previdenziale** rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura;

2. Documenti di identità:

- copia del passaporto o documento equipollente del lavoratore in trasferimento;
- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'entità ospitante richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno);

➤ **Proroga del Distacco:** Il trasferimento temporaneo **non può superare, compresa la mobilità fra stati membri ed eventuali proroghe, la durata di:**

- Tre anni per dirigente e lavoratore specializzato;
- Un anno per lavoratore in formazione.

(*) la lettera di incarico al trasferimento intra-societario dovrà essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità diplomatico/consolare italiana all'estero (fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia).